

REGOLAMENTO DEL CONGRESSO DI +EUROPA

Art. 1

(Convocazione del Congresso)

1. Il Congresso di +Europa è convocato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello Statuto dal Presidente di +Europa, su deliberazione dell'Assemblea.
2. La fase pregressuale ha inizio con la presentazione della documentazione di cui all'art. 7, comma 2, del presente Regolamento, nella/e data/e individuata/e dall'Assemblea contestualmente all'approvazione del presente Regolamento, compresa/e tra il trentesimo e il quindicesimo giorno antecedente la data dell'elezione dei delegati congressuali, e prosegue con l'elezione dei delegati.
3. La fase congressuale ha inizio con l'insediamento dell'assise dei delegati eletti, che ha luogo con partecipazione in presenza, nelle date da stabilirsi contestualmente all'approvazione del presente Regolamento, nonché con le medesime modalità.
4. I delegati che si trovino effettivamente impossibilitati a partecipare in presenza all'assise possono essere ammessi, in via straordinaria, a partecipare da remoto. A tal fine presentano motivata richiesta alla Commissione di Garanzia Congressuale, che decide valutando i motivi della richiesta. È garantita, in ogni caso, ai delegati residenti all'estero la possibilità di partecipare da remoto.
5. È fatta salva la possibilità di uno svolgimento del Congresso interamente da remoto, limitatamente ai casi in cui eventuali misure restrittive impediscano l'organizzazione di eventi pubblici e/o la libera circolazione delle persone nel territorio nazionale.

Art. 2

(Commissione di Garanzia Congressuale)

1. Contestualmente all'approvazione del presente Regolamento è istituita una Commissione di Garanzia Congressuale composta dai tre membri effettivi del Collegio di Garanzia. I componenti della Commissione eleggono al proprio interno il Presidente.
2. La Commissione di Garanzia Congressuale approva la lista degli aventi diritto di voto attivo e passivo in osservanza delle disposizioni statutarie e dell'articolo 4 del presente Regolamento. A tale fine i suoi componenti hanno accesso diretto alla documentazione contabile e amministrativa di +Europa.
3. La Commissione di Garanzia Congressuale garantisce il corretto svolgimento del Congresso in conformità con lo Statuto di +Europa e con il presente Regolamento.
4. Nei casi di cui all'art. 1, comma 5, del presente Regolamento, la Commissione di Garanzia Congressuale disciplina lo svolgimento dell'assise dei delegati con partecipazione a distanza, senza modificare le altre regole del Congresso né la platea dei delegati nel frattempo costituita.
5. In presenza di circostanze eccezionali e di esigenze che lo rendano inevitabile, la Commissione di Garanzia Congressuale ha facoltà di apportare al presente Regolamento le

modifiche che siano estremamente necessarie ai fini della celebrazione del Congresso. In tale caso ne è data immediata comunicazione e motivazione a tutti gli associati.

Art. 3

(Presidenza del Congresso)

1. Il Congresso è presieduto dal Presidente di +Europa, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, dello Statuto. La Presidenza del Congresso si compone, inoltre, dal Presidente dell'Assemblea e dai Vicepresidenti. Al momento dell'insediamento dell'assise dei delegati eletti, la Presidenza è integrata da un rappresentante addizionale indicato da ciascuna delle liste per l'elezione dell'Assemblea.
2. Il Presidente può, sentita la Commissione di Garanzia Congressuale, integrare la composizione della Presidenza con membri addizionali, nella misura necessaria ad assicurare lo svolgimento dei lavori, e stabilire chi debba sostituirlo durante la sua assenza.
3. Il Presidente nomina la Segreteria di Presidenza, composta da un Segretario, tre membri effettivi e tre membri supplenti.
4. Sulla base del presente Regolamento, la Presidenza organizza, d'intesa con la Commissione di Garanzia Congressuale e con il gestore della piattaforma per il voto a distanza, la fase pregressuale e l'elezione dei delegati.
5. La Presidenza ha il compito di formulare una proposta di ordine dei lavori del Congresso.

Art. 4

(Diritti di elettorato attivo e passivo)

1. Godono di diritto di elettorato attivo e passivo gli iscritti che risultino in regola con il pagamento della quota dell'anno associativo in corso entro una data da stabilirsi contestualmente all'approvazione del presente Regolamento.
2. Nessuno può essere contemporaneamente candidato a più di una carica monocratica.
3. La verifica della ammissibilità delle candidature agli organi statutari, l'ammissibilità delle liste e delle candidature per l'elezione dei delegati, e della documentazione allegata, è effettuata dal Collegio di Garanzia, come previsto dall'art. 20, comma 6, dello Statuto.

Art. 5

(Individuazione della platea dei delegati)

1. Il numero dei delegati è calcolato nella misura del 10% degli iscritti aventi diritto di elettorato attivo al trentesimo giorno antecedente l'elezione dei delegati, e nella stessa data è immediatamente comunicato a tutti gli associati. Possono candidarsi tutti gli iscritti a +Europa che abbiano diritto di elettorato passivo, ai sensi dal presente Regolamento.
2. I delegati sono eletti dall'insieme degli associati a +Europa aventi diritto di elettorato attivo, sulla base di liste nazionali concorrenti.

Art. 6

(Modalità di accredito per esercitare il voto)

1. Per partecipare all'elezione dei delegati, gli iscritti dovranno accreditarsi attraverso un sistema che preveda la verifica dell'indirizzo di posta elettronica e del numero di telefono e l'invio di un documento di identità.
2. Gli iscritti con diritto di elettorato attivo ricevono prima dell'inizio delle operazioni di voto le proprie credenziali personali, e una e-mail che riporti le informazioni relative alle modalità di accredito. Le stesse modalità sono pubblicate nel sito di +Europa.
3. Prima dell'inizio della fase di voto è assicurata agli iscritti che ne facciano richiesta l'assistenza necessaria ai fini dell'accredito, nelle modalità indicate nella e-mail di cui al comma precedente.

Art. 7

(Presentazione delle liste per l'elezione dei delegati)

1. Ogni iscritto può essere candidato in una sola lista.
2. La documentazione contenente la denominazione della lista, il nominativo di almeno sei candidati rappresentativi e in ordine di genere alternato, e il documento politico di presentazione della lista sono inviati ad un indirizzo di posta elettronica dedicato nella/e data/e individuata dall'Assemblea, in ogni caso compresa/e tra il trentesimo e il quindicesimo giorno antecedente la data dell'elezione dei delegati. I documenti sono allegati in formato PDF; può essere richiesto l'inserimento di link nella pagina di presentazione della lista.
3. Vagliata la regolarità della documentazione presentata, il Collegio di Garanzia dispone la pubblicazione delle liste sul sito web di +Europa e la diffusione delle stesse per posta elettronica a tutti gli Associati, secondo l'ordine di arrivo. In caso di eventuali irregolarità riscontrate nella presentazione di una lista, il Collegio di Garanzia chiede ai presentatori di proporre rettifiche e/o integrazioni nel termine di due giorni dalla segnalazione. Salvo nel caso in cui il Collegio di Garanzia, con motivazione scritta, la dichiari respinta, la lista è ammessa alla raccolta delle sottoscrizioni.
4. Ogni lista a pena di inammissibilità è composta da un numero di candidati compreso tra il 20% e il 50% del numero totale dei delegati da eleggere. Ai fini del rispetto dell'equilibrio di genere previsto dall'art. 8.3 dello Statuto, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, da un numero di candidati di ciascun genere non inferiore al 40% del totale.
5. Le liste definitive devono essere corredate dalle sottoscrizioni di cui al successivo articolo entro la mezzanotte dell'undicesimo giorno successivo alla presentazione della documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 8

(Sottoscrizione delle liste per l'elezione dei delegati)

1. La sottoscrizione delle liste per l'elezione dei delegati avviene tramite il sito web di +Europa o una pagina appositamente predisposta a partire dalla data di presentazione della documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del presente Regolamento e non oltre la mezzanotte del decimo giorno successivo. Tutti gli associati a +Europa sono preventivamente informati dell'apertura della fase di sottoscrizione delle liste, e ne è data adeguata pubblicità tramite i canali social di +Europa.
2. Per essere ammessa alla fase di voto, ogni lista deve raccogliere un numero di sottoscrizioni pari o superiore al 3% del totale degli iscritti risultanti al trentesimo giorno antecedente l'elezione dei delegati.
3. Ciascun iscritto può sottoscrivere una sola lista.

Art. 9

(Presentazione e sottoscrizione delle modifiche statutarie)

1. Ciascun iscritto può depositare proposte di modifica dello Statuto tra la data di presentazione della documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del presente Regolamento, e il nono giorno antecedente l'inizio dei lavori dell'assise dei delegati.
2. Per essere ammesse e presentate in Congresso, le proposte di modifica dello Statuto devono raccogliere un numero di sottoscrizioni pari o superiore ai 2/5 del totale degli iscritti aventi diritto al voto in Congresso risultanti al trentesimo giorno antecedente l'elezione dei delegati, o, in ogni caso, a 200 iscritti, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, numero 3, dello Statuto.
3. La sottoscrizione delle proposte di modifica statutaria avviene tramite il sito web di +Europa, o una pagina appositamente predisposta, a partire dal settimo giorno antecedente l'inizio dei lavori dell'assise dei delegati e non oltre la mezzanotte del giorno d'inizio medesimo. Tutti gli associati a +Europa sono preventivamente informati dell'apertura della fase di sottoscrizione delle proposte, e ne è data adeguata pubblicità tramite i canali social di +Europa.

Art. 10

(Elezione dei delegati)

1. L'elezione dei delegati si svolge esclusivamente online, attraverso il sito di +Europa o una pagina apposita predisposta per il voto a distanza.
2. Possono partecipare al voto tutti gli iscritti aventi diritto al voto accreditati attraverso le modalità indicate all'art. 6.1 del Presente Regolamento.
3. Il voto è espresso a scrutinio segreto, utilizzando le credenziali personali e con la possibilità di esprimere un solo voto da ciascun dispositivo, indicando esclusivamente il contrassegno della lista prescelta.
4. Le istruzioni per l'utilizzo della piattaforma di voto a distanza saranno inoltrate via e-mail a tutti gli iscritti e pubblicate sul sito di +Europa in tempo utile e in forma chiara, trasparente e accessibile.

5. I delegati sono eletti sulla base di liste nazionali concorrenti. L'attribuzione dei seggi avviene con il sistema proporzionale con metodo divisore D'Hondt.
6. I delegati spettanti complessivamente a ciascuna lista sono eletti secondo l'ordine di presentazione dei candidati nella rispettiva lista nazionale. Nel caso in cui a una lista spettino complessivamente più delegati del numero dei candidati presentati, non si procede all'elezione dei delegati mancanti e il numero complessivo di delegati è ridotto.
7. Gli eletti di ciascuna lista sono proclamati dal Collegio di Garanzia in base ai principi di equilibrio di genere stabiliti dall'art. 8.3 dello Statuto di +Europa. In ciascuna lista, in ogni caso, gli eletti di ciascun genere non possono essere inferiori al 40% del totale, tranne nel caso in cui i candidati del genere meno rappresentato siano complessivamente in numero inferiori a quattro.

Art. 11

(Presentazione delle candidature alla Segreteria)

1. Possono candidarsi a Segretario e nel listino collegato di cui all'articolo 10.2 dello Statuto gli iscritti a +Europa con diritto di elettorato passivo ai sensi del presente Regolamento.
2. La candidatura a Segretario, comprensiva di un documento politico e di un listino di dieci candidati all'Assemblea, che entrano a farne parte in caso di elezione del candidato Segretario cui la suddetta lista è collegata, sono inviate a partire dal giorno successivo alla nomina dei delegati a un indirizzo e-mail dedicato, e trasmesse alla Presidenza del Congresso, corredate delle sottoscrizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, entro le ore 20.00 del primo giorno di lavori dell'assise dei delegati.
3. I documenti vanno allegati in formato PDF; i candidati possono chiedere l'inserimento di link nella pagina di presentazione della loro candidatura.
4. Il listino dei 10 candidati all'Assemblea è composto in modo da assicurare la presenza di una percentuale di ciascun genere non inferiore al 40%.
5. La Commissione di Garanzia Congressuale, vagliata la regolarità delle candidature, ne dispone la pubblicazione sul sito web di +Europa e le diffonde per posta elettronica agli iscritti, secondo l'ordine di arrivo. In caso di irregolarità di presentazione di una candidatura, la Commissione di Garanzia Congressuale richiede all'interessato rettifiche e/o integrazioni entro i successivi due giorni (o comunque in un tempo congruo, ove la candidatura sia stata presentata durante il Congresso). Salvo nel caso in cui il Collegio di Garanzia, con motivazione scritta, la dichiari respinta, la candidatura è ammessa.
6. Le candidature a Segretario, per essere ammesse e presentate in Congresso, devono raccogliere un numero di sottoscrizioni pari o superiore al 15% del totale dei delegati.

Art. 12

(Presentazione delle candidature alla Presidenza)

1. Possono candidarsi a Presidente di +Europa gli iscritti a +Europa con diritto di elettorato passivo ai sensi del presente Regolamento.

2. Le candidature a Presidente sono inviate a partire dal giorno successivo alla nomina dei delegati a un indirizzo e-mail dedicato, e trasmesse alla Presidenza del Congresso, corredate delle sottoscrizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, entro le ore 20.00 del primo giorno di lavori dell'assise dei delegati.
3. La Commissione di Garanzia Congressuale, vagliata la regolarità delle candidature, ne dispone la pubblicazione sul sito web di +Europa e le diffonde per posta elettronica agli iscritti, secondo l'ordine di arrivo. In caso di irregolarità di presentazione di una candidatura, la Commissione di Garanzia Congressuale richiede all'interessato rettifiche e/o integrazioni entro i successivi due giorni (o comunque in un tempo congruo, ove la candidatura sia stata presentata durante il Congresso). Salvo nel caso in cui il Collegio di Garanzia, con motivazione scritta, la dichiari respinta, la candidatura è ammessa.
4. Le candidature a Presidente, per essere ammesse e presentate in Congresso, devono raccogliere un numero di sottoscrizioni pari o superiore al 10% del totale dei delegati.

Art. 13

(Presentazione delle candidature alla Tesoreria)

1. Possono candidarsi a Tesoriere gli iscritti a +Europa con diritto di elettorato passivo ai sensi del presente Regolamento.
2. Le candidature a Tesoriere sono inviate a partire dal giorno successivo alla nomina dei delegati a un indirizzo e-mail dedicato, e trasmesse alla Presidenza del Congresso, corredate delle sottoscrizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, entro le ore 20.00 del primo giorno di lavori dell'assise dei delegati.
3. La Commissione di Garanzia Congressuale, vagliata la regolarità delle candidature, ne dispone la pubblicazione sul sito web di +Europa e le diffonde per posta elettronica agli iscritti, secondo l'ordine di arrivo. In caso di irregolarità di presentazione di una candidatura, la Commissione di Garanzia Congressuale richiede all'interessato rettifiche e/o integrazioni entro i successivi due giorni (o comunque in un tempo congruo, ove la candidatura sia stata presentata durante il Congresso). Salvo nel caso in cui il Collegio di Garanzia, con motivazione scritta, la dichiari respinta, la candidatura è ammessa.
4. Le candidature a Tesoriere, per essere ammesse e presentate in Congresso, devono raccogliere un numero di sottoscrizioni pari o superiore al 10% del totale dei delegati.

Art. 14

(Presentazione delle candidature all'Assemblea)

1. Possono candidarsi all'Assemblea gli iscritti a +Europa con diritto di elettorato passivo ai sensi del presente Regolamento. Ogni iscritto può essere candidato in una sola lista, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma cinque.
2. La documentazione contenente la denominazione della lista, il capolista, il documento politico di presentazione della lista sono inviate a partire dal giorno successivo alla elezione dei

delegati a un indirizzo e-mail dedicato e trasmesse alla Presidenza, corredate delle sottoscrizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, entro le ore 20.00 del primo giorno di lavori dell'assise dei delegati.

3. I documenti sono allegati in formato PDF; può essere richiesto l'inserimento di link nella pagina di presentazione della lista.
4. La Commissione di Garanzia Congressuale, vagliata la regolarità della documentazione presentata, pubblica le liste sul sito web di +Europa e le diffonde per posta elettronica agli iscritti, secondo l'ordine di arrivo.
7. La Commissione di Garanzia Congressuale, vagliata la regolarità delle candidature, ne dispone la pubblicazione sul sito web di +Europa e la diffonde per posta elettronica agli iscritti, secondo l'ordine di arrivo. In caso di irregolarità di presentazione di una lista, la Commissione di Garanzia Congressuale richiede ai presentatori rettifiche e/o integrazioni entro i successivi due giorni (o comunque in un tempo congruo, ove la lista sia stata presentata durante il Congresso). Salvo nel caso in cui il Collegio di Garanzia, con motivazione scritta, la dichiara respinta, la lista è ammessa alla raccolta delle sottoscrizioni.
- 5.
6. Chi è candidato nel listino di sostegno a un candidato Segretario può presentare la propria candidatura per l'Assemblea anche in una lista; in caso di elezione contestuale, prevale l'elezione nel listino di sostegno al candidato alla Segreteria.
7. Le liste sono aperte da una capolistura di sei candidature in ordine di genere alternato. Ciascuna lista deve essere composta di almeno venticinque e da non più di 60 sessanta candidati. La lista completa dei candidati di ciascuna lista viene inviata da uno dei capilista all'indirizzo di posta elettronica dedicato o alla Segreteria di Presidenza entro le ore 11.00 dell'ultimo giorno del Congresso.
8. Le liste di candidati all'Assemblea, per essere ammesse e presentate in Congresso, devono raccogliere un numero di sottoscrizioni pari o superiore al 5% del totale dei delegati.

Art. 15

(Emendamenti alle proposte di modifica statutaria)

1. Le proposte di modifica statutaria presentate dagli iscritti sono emendabili in Congresso e ciascun delegato può presentare proposte di emendamento.
2. Gli emendamenti alle proposte di modifica statutaria devono essere sottoscritti da un numero pari o superiore ai 2/5 del totale dei delegati entro le ore 12.00 del secondo giorno di Congresso all'indirizzo di posta elettronica dedicato, in formato PDF; la Commissione di Garanzia Congressuale ne valuta l'ammissibilità.
3. Le eventuali modifiche allo Statuto riferite all'elezione o alla composizione degli organi statutari eletti dal Congresso sono immediatamente applicabili. A tal fine, se necessario, la Presidenza del Congresso, sentita la Commissione di Garanzia Congressuale, provvede a modificare l'ordine dei lavori per sottoporre le relative proposte al voto dei delegati all'inizio dei lavori.

Art. 16

(Mozioni di indirizzo politico generale e particolare, emendamenti al regolamento e all'ordine dei lavori, mozioni d'ordine)

1. Le mozioni di indirizzo politico generale devono essere corredate da numero di sottoscrizioni di delegati pari o superiore al 15% del totale, e quelle di indirizzo politico particolare da un numero pari o superiore al 4% dei delegati.
2. Ciascun delegato non può sottoscrivere più di una mozione generale.
3. Gli emendamenti al Regolamento e all'ordine dei lavori devono essere presentati per iscritto alla Segreteria di Presidenza entro l'orario di inizio del Congresso, corredate dalle firme di un numero di delegati pari o superiore al 4% del totale. Ogni delegato può presentare una sola proposta di emendamento al Regolamento e uno all'ordine dei lavori.
4. Le mozioni d'ordine possono essere presentate per iscritto da ogni congressista e sono valutate dalla Presidenza che può accoglierle, dichiararle inammissibili o sottoporle al voto dell'Assemblea.
5. La Presidenza si riserva la facoltà di accogliere le mozioni come raccomandazioni o, su approvazione del Congresso, di rinviare la discussione e la votazione dei documenti alla prima Assemblea di +Europa se lo svolgimento dei lavori lo rendesse necessario.

Art. 17

(Dibattito congressuale)

1. La Presidenza disciplina le modalità e i tempi del dibattito congressuale in modo da favorire la più ampia partecipazione e garantire uguali condizioni ai candidati per gli organi statuari.
2. Salvo diversa decisione della Presidenza, i tempi di intervento nella discussione congressuale sono uguali per tutti i partecipanti e non possono superare i dieci minuti.
3. La Presidenza ha facoltà di dare parola anche agli invitati e agli altri partecipanti che non godano del diritto di voto.

Art. 18

(Operazioni di voto e proclamazione dei risultati)

1. L'elezione delle cariche deliberative ed esecutive previste dallo Statuto avviene contestualmente e a scrutinio segreto. Ciascun delegato vota con scheda cartacea e a tal fine è tenuto a registrarsi e a ritirare il proprio badge personalmente in Congresso fino all'orario di chiusura di registrazione stabilito dall'ordine dei lavori, fatte salve le modalità di voto elettronico per i delegati ammessi a partecipare da remoto ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del presente Regolamento.
2. I delegati che si siano preventivamente registrati ai sensi del comma precedente possono votare anche da remoto.

3. Al termine delle operazioni di voto, lo spoglio delle schede è effettuato dalla Commissione di Garanzia Congressuale o da una Commissione di spoglio da essa nominata.
4. Un componente della Presidenza, non facente parte della Commissione di spoglio, procede alla lettura dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9.2-*bis* dello Statuto di +Europa non si applicano nel caso in cui si verifichi continuità di iscrizione tra l'anno associativo valido ai fini del godimento di diritto di elettorato attivo in occasione del Congresso e quello precedente qualora anche nel corso di quest'ultimo sia stato celebrato un Congresso.

Art. 2.

1. Limitatamente al primo Congresso successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento, il voto degli associati aventi diritto di elettorato attivo è corretto secondo i seguenti coefficienti:

a) pari a 0,95 nel caso di voto espresso da elettore domiciliato in una Regione ove, al trentesimo giorno antecedente l'elezione dei delegati, il numero di residenti per ogni associato avente diritto di elettorato attivo sia inferiore alla metà della media nazionale;

b) pari a 0,90 nel caso di voto espresso da elettore domiciliato in una Regione ove, al trentesimo giorno antecedente l'elezione dei delegati, il numero di residenti per ogni associato avente diritto di elettorato attivo sia inferiore a un terzo della media nazionale.

2. Ai fini di cui al presente articolo fa fede l'indirizzo di domicilio dichiarato al momento dell'iscrizione.

Il voto degli associati aventi diritto di elettorato attivo che non abbiano comunicato il proprio domicilio entro il quinto giorno successivo alla data prevista per la presentazione della documentazione di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento dovrà essere corretto secondo un coefficiente pari a 0,90

3. Ai fini dell'applicazione della correzione di cui al presente articolo l'estero è equiparato ad una Regione.

Art. 3.

1. Limitatamente al primo Congresso successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini di agevolare le operazioni finalizzate all'applicazione della correzione di cui al precedente comma, il numero dei delegati è stabilito nel numero fisso di duecentocinquanta membri, in deroga all'articolo 5, primo comma, del presente Regolamento.

Art. 4.

1. Limitatamente al primo Congresso successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento, in deroga all'articolo 2, primo comma, la Commissione di Garanzia Congressuale si compone di tre membri indicati congiuntamente da Elvis Colla e Alexander Schuster, ai sensi dell'accordo transattivo concluso da +Europa in data 5 agosto 2022, e di tre membri nominati rispettivamente dal Segretario, dal Tesoriere, e dal Presidente di +Europa.

2. Qualora, dopo la terza votazione, nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza dei voti, il nominativo del Presidente è estratto a sorte tra quelli dei due candidati che nell'ultima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei componenti, in caso di parità il voto espresso dal Presidente vale doppio.

Regolamento aggiornato con le modifiche apportate dalla Commissione di Garanzia Congressuale in data 19 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Regolamento medesimo.